

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE

Art. 1 Finalità

Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Storico di Monte Sole (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Art. 2 Durata e validità

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005, degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017-2022.

Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

Nel territorio del Parco (Zone del Memoriale, B e C come rilevabili dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37, della medesima L.R. 6/2005.

Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area contigua al Parco (pre-parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

- cinghiale;
- fagiano;
- lepre;
- pernice rossa;
- volpe.

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 6.

2. La presenza venatoria ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 22 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 3.729,43 ha), per un carico massimo di 170 cacciatori presenti contemporaneamente.

3. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno), così come successivamente specificato all'art. 8, comma 3.

4. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente).

5. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito, oltre che in selezione, anche da parte di gruppi di girata autorizzati dalla Regione, sentito l'ATC (Ambito Territoriale di Caccia) competente per territorio, con il metodo della girata. Ogni gruppo sarà composto per almeno il 75% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno). Per tutto quanto non specificato vale quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/2008 e ss.mm.ii.
6. La caccia del cinghiale in girata e quella in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 7.
7. Nel corso dell'annata venatoria 2017-2018 l'effettuazione della caccia con il metodo della girata potrà essere fatta da massimo quattro gruppi di girata autorizzati dalla Regione sentito l'ATC BO3 organizzando le uscite nel rispetto di quanto indicato al presente Regolamento. A partire dall'annata venatoria 2018-2019 potranno essere autorizzati cinque gruppi di girata.
8. Nel corso delle singole annate venatorie, per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse.
9. Nel corso delle singole annate venatorie, ogni gruppo di girata impegnato nella caccia al cinghiale è tenuto a segnalare tale attività mediante apposizione di tabelle, riportanti le date di inizio e fine della caccia al cinghiale come da calendario venatorio al momento vigente, oltre alla dicitura "nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato si svolgerà la caccia al cinghiale". Le tabelle apposte in corrispondenza degli accessi pedonali, e non, alle zone di caccia dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità; tali tabelle andranno rimosse al termine di ogni annata venatoria.
10. I componenti dei gruppi di girata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco Storico di Monte Sole nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non del territorio del parco e dell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
11. La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi secondo i Piani di prelievo come approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale 1/2008.
12. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.
13. È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali nel corso dell'attività venatoria.
14. Nell'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

ART. 5 Assegnazione delle zone di girata

1. L'assegnazione di ogni zona avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quella annata, dal gruppo di girata che avrà presentato la domanda, ovvero in funzione della graduatoria che si delinea a fronte di più gruppi concorrenti.
Il punteggio ottenuto da ogni gruppo di girata che concorre all'assegnazione di una zona tiene conto della residenza anagrafica e della residenza venatoria dei componenti del gruppo stesso, valutandone inoltre la scelta di operare esclusivamente nel gruppo di girata oppure di operare anche in una squadra di braccata esterna al Parco, oltre ad altre caratteristiche di seguito descritte.
Il punteggio del gruppo di girata si otterrà dalla somma dei punteggi dei singoli parametri che descrivono le caratteristiche di ogni componente come di seguito descritto:

- residente nei comuni di Marzabotto, Monzuno o Grizzana Morandi
- residente in altri comuni della Città Metropolitana di Bologna

p.ti 10
p.ti 5

- residente negli ATC BO2 o BO3	p.ti 7
- residente nell'ATC BO1	p.ti 4
- residente al di fuori della Città Metropolitana di Bologna	p.ti 2
- iscritto esclusivamente a un gruppo di girata	p.ti 5
- cacciatore di ungulati abilitato al prelievo selettivo	p.ti 2
- agricoltore residente nell'area protetta	p.ti 2

2. Il gruppo di girata che avrà ottenuto il punteggio più alto tra quelli che si saranno candidati sceglierà, per l'annata venatoria entrante, la zona nella quale operare nel rispetto del vincolo di rotazione di cui al successivo comma 7.

La scelta tra le quattro parcelle restanti verrà fatta a partire dal gruppo di girata classificatosi al secondo posto per poi passare al terzo e al quarto. A partire dall'annata venatoria 2018/2019 il gruppo di girata quinto classificato opererà nell'ultima zona rimasta.

3. Il metodo di assegnazione delle zone rimarrà lo stesso anche a fronte di un numero di gruppi di girata inferiore alle zone disponibili.

4. In caso di parità di punteggio tra i gruppi di girata candidatisi a operare nell'area contigua si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede ATC BO3 alla presenza di almeno i capi squadra dei gruppi interessati al sorteggio.

5. Le candidature a operare nell'area contigua dovranno essere presentate all'ATC BO3 tassativamente entro il 28 marzo di ogni anno. Tale termine potrà essere modificato solo dall'ATC BO3 per motivate esigenze operative.

6. L'elenco dei gruppi di girata che opereranno nell'area contigua, unitamente alla zona assegnata a ognuno di loro, dovrà essere trasmesso all'Ente dall'ATC BO3 entro 10 giorni dalla loro individuazione.

7. Per ogni annata venatoria a ciascun gruppo di girata verrà assegnata una zona diversa da quella nella quale ha operato nelle annate venatorie precedenti. Ogni gruppo che subentri al precedente al momento di assegnazione delle zone nelle diverse annualità di vigenza del presente Regolamento, si conformerà al processo di rotazione del gruppo uscente.

8. Ogni gruppo di girata dovrà, nell'annata venatoria corrispondente, fare fronte alle richieste di prevenzione danni mediante recinzione delle colture, così come previsto dall'ATC BO3. Nel caso in cui questo non avvenga o che le rimostranze per mancata attività di messa in opera e cura delle recinzioni di non meno di due imprenditori agricoli, presentate per iscritto all'ATC BO3, siano valutate fondate dallo stesso ATC, ogni cacciatore afferente a quel gruppo di girata non potrà esercitare attività venatoria al cinghiale nel territorio dell'area contigua del Parco di Monte Sole per la successiva annata venatoria.

9. Analogo provvedimento sarà assunto a carico di quei cacciatori che afferiranno a un gruppo di girata che nel corso di ogni annata venatoria non avrà effettuato almeno il 70% delle uscite giornaliere previste dal combinato disposto del presente Regolamento e del calendario venatorio in quel momento vigente.

10. Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale così come prevista dal calendario venatorio in quel momento vigente, il capogruppo di ogni gruppo di girata che avrà operato nell'area contigua dovrà consegnare agli uffici dell'Ente copia delle schede di girata consegnatigli all'inizio dell'attività venatoria.

11. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere praticata nei periodi previsti all'art. 4, comma 11. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato il 20% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria. La ripartizione dei capi indicati come obiettivo minimo di abbattimento, tra i diversi gruppi di girata, sarà di competenza dell'ATC BO3.

Art. 6 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino e al capriolo nel caso dell'A.F.V. (Azienda Faunistico Venatoria) presente nell'area protetta, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, affinché li assegni all'A.F.V., a seguito di parere favorevole dell'ISPRA. Per la richiesta di parere all'ISPRA l'Ente dovrà disporre dei risultati dei censimenti realizzati su tutta la superficie dell'Area protetta, compresi quelli realizzati dall'A.F.V. in questa ricompresa.
3. Nella attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 7 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 settembre e nelle giornate dell'1 e 2 ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.
2. La caccia collettiva al cinghiale nell'ATC BO3 si potrà effettuare come da calendario venatorio Regionale e da Calendario ATC BO3, dal termine della caccia alla selvaggina stanziale, in tre giornate, lunedì, mercoledì e sabato. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o di sabato coincida con un giorno festivo sarà possibile esercitare la caccia al lunedì.
La caccia al cinghiale nell'AFV si svolgerà nelle giornate fisse di giovedì e sabato.
3. La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo gennaio al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.
4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dai Piani di prelievo approvati dalla Regione e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.
5. La caccia a fagiano, lepre e pernice rossa si svolgerà nel periodo stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.
6. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, saranno i seguenti:
 - a. lepre: 8 capi;
 - b. fagiano: 15 capi;
 - c. pernice rossa: 4 capi.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 8 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati negli ambiti privati, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e l'originale, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino dell'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data per la distribuzione dei tesserini di cui al precedente comma 1, stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

- dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;
- dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

4. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 170 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 9 Azienda Faunistico Venatoria

1. Dall'adozione del presente Regolamento non è consentito l'aumento della superficie destinata all'attività venatoria di ambiti privati così come autorizzati alla stessa data, come l'istituzione di nuove A.F.V.

2. L'A.F.V. ricadente nell'area di contigua, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. L'accesso all'area contigua è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso come disposto all'art. 43, comma 9, della L.R. 8/1994, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti del tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Regolamento. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell'A.F.V. nel numero massimo di 10 per ogni annata venatoria e dovranno essere restituiti all'Ente compilati entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione, l'Ente esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'Ente stesso all'atto del rilascio del parere precedente.

4. Al termine di ogni stagione venatoria il concessionario dell'A.F.V. dovrà consegnare all'Ente copia dei registri di caccia in girata e un elenco delle specie oggetto di abbattimento con i relativi prelievi.

Art. 10 Controllo e vigilanza

1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03, e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 11 Divieto di immissioni

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza.

2. Negli ambiti privati potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dall'Ente e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente Regolamento.

Art. 12 Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art. 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- nelle zone di parco (zona B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 13 Convenzione con l'ATC B03

Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua l'ATC competente provvede a quanto previsto dall'art. 33, commi 1 e 3 della L.R. 8/1994, secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente.

La Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC B03.

La convenzione con l'ATC B03 dovrà prevedere la possibilità, se ammesso dalle norme al momento vigenti, per i cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATC B02, se anagraficamente residenti nei comuni di Monzuno, Marzabotto e Grizzana, e quindi dotati del tesserino dell'ATC B02, di poter esercitare la caccia alla selvaggina di cui al presente Regolamento nell'area contigua del Parco Storico di Monte Sole senza l'obbligo di doversi dotare anche del tesserino dell'ATC B03.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.